



**AGENZIA FORMATIVA
della PROVINCIA di VARESE**

**REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE
DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ
("WHISTLEBLOWING")**

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 05/12/2019

INDICE

Art. 1 - Premesse e inquadramento normativo	1
Art. 2 - Definizioni	1
Art. 3 - Scopo del presente Regolamento.....	1
Art. 4 - Le Segnalazioni	1
Art. 5 - Oggetto delle segnalazioni.....	2
Art. 6 - Contenuto delle segnalazioni.....	2
Art. 7 - Segnalazioni anonime.....	2
Art. 8 - Trasmissione delle segnalazioni	3
Art. 9 - Istruttoria delle segnalazioni	3
Art. 10 - Tutela del dipendente che segnala gli illeciti e divieto di discriminazione	3
Art. 11 - sottrazione al diritto di accesso	4
Art. 12 - Segnalazione infondata e responsabilità del segnalante	4
Art. 13 - Attività del RW	4
Art. 14 - Segnalazione ad ANAC	5
Art. 15 - Norme finali.....	5

Art. 1 - Premesse e inquadramento normativo

L'art. 54-bis del d.lgs 165/2001 , così come modificato con L n. 179/2017 introduce nel nostro ordinamento, una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, definita **whistleblowing**.

L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese intende conformarsi alle prescrizioni normative nonché agli indirizzi forniti dal Piano Nazionale Anticorruzione e da ANAC per tutelare la riservatezza dell'identità dei dipendenti che segnalano gli illeciti. Il presente Regolamento disciplina quindi le modalità di segnalazione degli illeciti nell'ambito delle attività di prevenzione della corruzione e di politica della trasparenza disciplinate dal Piano di prevenzione della corruzione e dal Programma per la trasparenza, approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Formativa della Provincia di Varese.

Art. 2 - Definizioni

Con l'espressione whistleblower (segnalante), si fa riferimento al dipendente che riferisce al RW (Responsabile Whistleblowing) presunte condotte illecite o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Il whistleblowing (segnalazione) è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower garantendone in alcuni casi l'anonimato.

Art. 3 - Scopo del presente Regolamento

Scopo del Regolamento è quello di rimuovere i fattori che possono disincentivare od ostacolare il ricorso al whistleblowing, indicando le disposizioni relative al modus operandi ed alla procedura da seguire in caso di segnalazioni, fugando inoltre i timori di ritorsioni o discriminazioni conseguenti alla segnalazione stessa.

Art. 4 - Le Segnalazioni

Possono presentare segnalazioni tanto i dipendenti a qualsiasi titolo dell'Agenzia Formativa e i suoi collaboratori, oltre che i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della stessa (fornitori, consulenti, amministratori, utenti, collaboratori esterni o da altro soggetto esterno in possesso di informazioni ritenute significative).

Le segnalazioni vengono ricevute dal RPCT (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza), che esercita il ruolo di RW. Naturalmente resta impregiudicato il diritto del lavoratore a ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente o direttamente ad ANAC.

Art. 5 - Oggetto delle segnalazioni

Il dipendente può segnalare le condotte illecite e irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, comportamenti, rischi o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico, azioni od omissioni, commesse o tentate, malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (es.: sprechi, nepotismo, demansionamenti, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni). Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

La segnalazione non può riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Art. 6 - Contenuto delle segnalazioni

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione del ruolo/funzione svolta nell'ambito dell'Agenzia;
- descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Art. 7 - Segnalazioni anonime

Il RW prenderà in considerazione anche le segnalazioni anonime, solo se relative a fatti di particolare gravità e con contenuto adeguatamente dettagliato e circoscritto, supportato – ove possibile - da elementi probatori, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Art. 8 - Trasmissione delle segnalazioni

Le segnalazioni vengono effettuate compilando l'apposito "Modulo per la segnalazione di condotte illecite", allegato al presente Regolamento e scaricabile sul sito web dell'Agenzia, link Amministrazione Trasparente/ Altri contenuti - Corruzione e trasparenza, oppure in forma scritta indirizzandola al RW con le seguenti modalità email all'indirizzo whistleblowing@agenziaformativa.va.it accessibile unicamente dal RW. E' possibile inoltre effettuare una segnalazione verbale richiedendo via mail un apposito incontro al RW presso la sede dell'Ente, dell'incontro verrà stilato apposito verbale sottoscritto dal segnalante.

Art. 9 - Istruttoria delle segnalazioni

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RW che vi provvede entro 30 gg , fatto salvo proroghe, con la collaborazione dell'OdV, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata, il RW in relazione alla natura della violazione, potrà provvedere a :

- inoltrare la segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, alla Corte dei Conti, all'ANAC per i profili di rispettiva competenza;
- comunicare la segnalazione e gli atti istruttori alla Direzione per gli adempimenti di competenza e le valutazioni in ordine alla sussistenza di profili disciplinari garantendo l'anonimato del segnalante;
- se la segnalazione è relativa al Direttore, comunicare l'esito dell'accertamento al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti di competenza;

La trasmissione avverrà avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto al quale l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001. Il RW a conclusione degli accertamenti, e comunque entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, informa dell'esito il segnalante.

Art. 10 - Tutela del dipendente che segnala gli illeciti e divieto di discriminazione

Il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa a causa della segnalazione e, se licenziato a motivo della segnalazione, è reintegrato nel posto del lavoro. Non sono consentite ritorsioni o misure discriminatorie, dirette o indirette, azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul

luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili e avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia al RW affinché ne dia comunicazione alla Direzione, o qualora vi siano fatti penalmente rilevanti, ne dia comunicazione alla Procura della Repubblica.

L'identità del segnalante viene protetta ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità penale a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del Codice Civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.

L'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

1. il segnalante presti il proprio esplicito consenso;
2. la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da questo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

Art. 11 - Sottrazione al diritto di accesso

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i. e non può essere oggetto di visione, di estrazione, di copia da parte di richiedenti.

Art. 12 - Segnalazione infondata e responsabilità del segnalante

Qualora la segnalazione risulti manifestamente infondata ed effettuata per finalità opportunistiche o al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare a carico del segnalante nonché tempestiva segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 13 - Attività del RW

Il RW rende conto nella Relazione Annuale del RPCT con modalità tali da garantire la

riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento / conclusione.

Art. 14 - Segnalazione ad ANAC

Le segnalazioni possono essere rivolte anche all'ANAC attraverso l'indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing>.

Art. 15 - Norme finali

Viene abrogata ogni precedente regolamentazione sulla materia contenuta in qualsiasi documento dell'Agenzia. Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e sarà oggetto di specifica attività formativa al personale da parte del RW nell'ambito della "Giornata annuale della Trasparenza".

AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE	MODULISTICA	Revisione 0 settembre 2019 pag. 1 di 2
	Modulo di Segnalazione di condotte illecite REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ AI SENSI DELLA L. 179/17 (“WHISTLEBLOWING”)	

**La presente segnalazione è tutelata ai sensi
dell’artt. 4 e ss. del Regolamento per la segnalazione di illeciti e irregolarità.**

Si rammenta che l’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:

- l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante;
- l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato;
- la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all’Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.

Dati del segnalante

Nome e cognome del segnalante	
Qualifica /ruolo (compresi i fornitori e i collaboratori a qualsiasi titolo) e ufficio (se dipendente)	
Telefono/cell. ed email	

Informazioni sulla presunta condotta illecita

Data/periodo in cui si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	
Soggetto/soggetti che ha/hanno commesso il fatto (nome, cognome, qualifica, ruolo)	
Descrizione del fatto (condotta ed evento)	
Altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo (nome, cognome, qualifica, ruolo)	

AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE	MODULISTICA	Revisione 0 settembre 2019 pag. 2 di 2
	Modulo di Segnalazione di condotte illecite REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ AI SENSI DELLA L. 179/17 ("WHISTLEBLOWING")	

Ritengo che le azioni o omissioni commesse o tentate siano (barrare una o più caselle)	<input type="checkbox"/> penalmente rilevanti; <input type="checkbox"/> poste in essere in violazione del Codice Etico o di altre disposizioni; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’Agenzia; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’Agenzia; <input type="checkbox"/> altro (specificare)
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione	

La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi.

La segnalazione può essere presentata anche verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata ad uno dei soggetti legittimati alla ricezione.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto dichiara e attesta la veridicità delle informazioni contenute nella presente istanza. Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e presta il consenso al trattamento dei dati personali secondo la normativa privacy (Regolamento UE 679/16).

Luogo e data _____

Firma _____

RESPONSABILE WHISTLEBLOWING
WHISTLEBLOWING@AGENZIAFORMATIVA.VA.IT